

Ipotesi di Accordo

“Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito”

Il giorno 18 luglio 2017 in Firenze

Tra

FRUENDO S.r.l.

e

le Organizzazioni Sindacali: FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, SINFUB, UILCA-UIL, UNISIN

Premesso che:

- le Parti sono impegnate con grande senso di responsabilità e nel rispetto dei reciproci ruoli alla ricerca delle soluzioni più idonee che, tenendo nella massima considerazione i Lavoratori, le professionalità ed ancor prima le persone, consentano la realizzazione delle iniziative di cui alle Linee Guida del Piano Industriale 2017-2019 nell’interesse comune e collettivo;
- per l’attuazione delle previsioni di cui alle Linee Guida del Piano Industriale 2017-2019 le Parti si pongono l’obiettivo di porre in essere tutte quelle misure atte a ridurre il più possibile le ricadute sui lavoratori. In tal senso per gestire gli impatti sugli organici derivanti dalla riorganizzazione comunicata con lettera del 11 luglio 2017 le Parti mantengono l’impegno convenuto nell’accordo 03.02.2017, circa la volontà di individuare nel Fondo di Solidarietà di Settore lo strumento atto a gestire tale situazione;
- si conviene inoltre che per i progetti di riassetto organizzativo verranno utilizzati, compatibilmente con le esigenze aziendali, criteri di salvaguardia delle competenze e di valorizzazione delle professionalità possedute in linea con quanto stabilito nell’Accordo del 03.02.2017;
- Con il presente Accordo, viene confermato il pieno riconoscimento del ruolo svolto dal Sindacato quale reale fattore di cambiamento e di sviluppo aziendale, anche nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dalle Linee Guida del Piano Industriale. In tale ottica saranno realizzati momenti di verifica e confronto a conferma del rinnovato reciproco impegno per il mantenimento delle migliori relazioni sindacali.

le Parti convengono quanto di seguito

Con il presente Accordo le Parti esauriscono il confronto, ai sensi degli artt. 17 e 20 del vigente CCNL di settore, sul tema della riorganizzazione aziendale e degli **impatti sugli organici** avviato con comunicazione del 11 luglio 2017.

In particolare, le Parti in ordine alle ricadute sul personale rivenienti dai suddetti progetti di riorganizzazione definiscono quanto segue.

In linea con quanto previsto nelle Linee Guida del Piano Industriale 2017-2019, l'Azienda ha evidenziato un obiettivo di recupero di efficienza, sotto il profilo degli organici, **pari a n. 225 risorse**, da gestire con soluzioni che consentano il raggiungimento degli obiettivi con il minor impatto sociale possibile, facendo ricorso esclusivamente a soluzioni volontarie.

Le Parti convengono quindi che l'accesso ai benefici del Fondo avverrà su base volontaria e comporterà il riconoscimento di fatto della titolarità del rapporto di lavoro dei richiedenti in capo a Fruendo Srl. La sottoscrizione del relativo verbale di conciliazione, in sede sindacale o in altra sede protetta anche ai sensi del vigente CCNL, il cui testo verrà reso disponibile agli interessati contestualmente alla domanda di adesione, costituirà elemento essenziale per procedere all'accoglimento della domanda di accesso al Fondo ed all'erogazione dei trattamenti previsti dal presente Accordo.

In particolare, le Parti definiscono quanto segue:

- i dipendenti dell'Azienda appartenenti alle categorie delle Aree Professionali, dei Quadri Direttivi e dei Dirigenti con una retribuzione non superiore a quella prevista per un QD4 con anzianità e carriera contrattuali massime, che maturino il diritto ai trattamenti pensionistici AGO successivamente al 1° luglio 2017 ed entro il 1° luglio 2022 potranno cessare dal servizio a partire dal 1° ottobre 2017 per accedere al "Fondo di Solidarietà di Settore".


L'accesso al Fondo di Solidarietà per la maturazione di pensione anticipata/vecchiaia è consentito anche ai titolari di assegno di invalidità, qualora l'erogazione dello stesso venga interrotta entro la data stabilita per la cessazione dal servizio e ferma restando la prevista accettazione della domanda di adesione da parte dell'INPS.

La domanda di adesione al Fondo di Solidarietà dovrà essere presentata a partire dal 31 luglio 2017 e non oltre il 25 agosto 2017, inviando le domande alla casella di posta elettronica dell'Area Risorse Umane e consegnando l'originale ai referenti dell'Area Risorse Umane presenti sui poli.

Le prestazioni straordinarie del Fondo sono finanziate nel rispetto del vigente quadro normativo (disposizioni legislative e Regolamento del Fondo di Solidarietà) e prevedono la corresponsione dell'assegno straordinario oltre alla contribuzione correlata.

Integrazione mensile

Nell'ipotesi in cui le prestazioni straordinarie del Fondo venissero quantificate in misura inferiore ad € 2.000,00 (duemila/00) mensili (considerati al netto della imposizione fiscale), al lavoratore sarà riconosciuto a titolo di incentivo all'esodo, sotto forma di erogazione mensile lorda, un importo da quantificarsi nella misura necessaria a garantire – in cumulo con le ridette prestazioni straordinarie del



Fondo – un trattamento netto pari all'80% della retribuzione ordinaria netta dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno. Per i lavoratori rientranti in tale fattispecie, il cumulo tra le prestazioni straordinarie del Fondo e l'integrazione corrisposta dall'Azienda non potrà in ogni caso superare euro 2.000,00 netti mensili. Non verranno inoltre riconosciute somme corrispondenti ad un importo mensile netto inferiore ad euro 10,00.

Per retribuzione ordinaria si intende quella spettante per l'ultimo mese di servizio con esclusione delle voci variabili e delle indennità legate alla mansione. Tale importo, ragguagliato ad anno, viene decurtato delle ritenute previdenziali e fiscali previste dalle norme di legge.

Polizza sanitaria per rimborso spese mediche

In caso di adesione volontaria con erogazione dell'assegno in forma rateale, per tutto il periodo di permanenza nel Fondo stesso, verranno mantenute le coperture assistenziali (Polizza sanitaria per rimborso spese mediche).

Le coperture assistenziali (Polizza sanitaria per rimborso spese mediche) cesseranno l'anno successivo rispetto alla data di uscita dell'iscritto dal Fondo; Le Parti si impegnano ad individuare possibili soluzioni per coperture assistenziali (Polizza sanitaria per rimborso spese mediche) che potranno essere utilizzate volontariamente dalle persone successivamente all'uscita dal Fondo (personale in quiescenza). A tal fine saranno ricercati accordi con Istituti specializzati; la partecipazione a tali incontri sarà estesa alla Commissione Paritetica istituita ai sensi dell'art. 9.1 dell'Accordo 03.02.2017. Gli importi previsti per l'adesione a tali coperture assistenziali saranno esclusivamente a carico del personale in quiescenza.

Previdenza complementare

Il personale iscritto alla previdenza complementare aziendale che cesserà dal servizio per accedere al "Fondo di Solidarietà" potrà in ogni caso esercitare le prerogative derivanti dall'applicazione dell'art. 14 D.lgs. 252/2005 in materia di permanenza nella forma pensionistica di appartenenza, secondo comunque le modalità previste nei rispettivi statuti e/o regolamenti o accordi, ed il riscatto totale o parziale della posizione maturata.

Il personale iscritto alla previdenza integrativa a prestazione definita che accederà al "Fondo di Solidarietà" godrà comunque dell'integrazione pensionistica al momento della maturazione dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione di base ed il periodo intercorrente tra il momento in cui avviene la risoluzione del rapporto di lavoro e quello di maturazione dei predetti requisiti è considerato utile ai fini del calcolo della pensione integrativa.

Agevolazioni creditizie e su c/c

Come da comunicazione ricevuta da Banca MPS si conferma che, ai Dipendenti dell'Azienda che già possono usufruire delle agevolazioni sui mutui ipotecari, sovvenzioni ordinarie, deposito titoli, conti correnti (e relative facilitazioni), Banca MPS applicherà le restanti condizioni tempo per tempo previste

per i Dipendenti della stessa, con la sola esclusione di nuove erogazioni per i finanziamenti cd "piano case", anche per tutto l'eventuale periodo di permanenza al Fondo.

Allo stesso Personale, una volta in quiescenza, Banca MPS applicherà le stesse agevolazioni creditizie tempo per tempo applicate al personale in quiescenza della Banca stessa.

Altre previsioni

In analogia a quanto previsto per i dipendenti in servizio e secondo le norme aziendali che tempo per tempo regolano e regoleranno la fattispecie, l'Azienda si rende disponibile ad applicare quanto previsto al punto 2.4 dell'Accordo 03.02.2017 anche per il personale che aderisca al Fondo di Solidarietà purché in costanza di trattamento straordinario del Fondo di Solidarietà stesso.

In relazione a quanto sottoscritto nell'Accordo del 03.02.2017, l'Azienda si dichiara disponibile, nell'ambito delle reintegre che si dovessero rendere necessarie a seguito delle uscite volontarie per adesione al Fondo, ad assumere il coniuge o l'orfano dei dipendenti deceduti in costanza di rapporto di lavoro dal 1 gennaio 2014 alla data di sottoscrizione del presente Accordo, se in possesso dei requisiti per l'assunzione valutati in base alle esigenze operative aziendali e previa richiesta degli interessati.

Cassa di Mutua Assistenza

L'Azienda conferma che i dipendenti, che alla data del presente Accordo risultino ancora soci della Cassa di Mutua Assistenza possono continuare a mantenere la carica di socio beneficiando dei relativi servizi. Tale previsione sarà mantenuta anche al momento del pensionamento così come previsto dall'attuale statuto della Cassa di Mutua Assistenza

Ulteriori iniziative

L'azienda valuterà, per tutto l'anno 2017, le richieste presentate dalle lavoratrici in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi ai fini dell'esercizio dell'opzione previdenziale per il passaggio al metodo contributivo di cui all'art. 1, comma 9, L. 243/2004, così come modificato dalla legge 232 dell'11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), che intendano anticipare la maturazione del requisito per accedere al pensionamento. In tali casi si procederà alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (da perfezionarsi con conciliazione interna da ratificare presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro), con riconoscimento di una somma a titolo di incentivazione all'esodo pari a n. 24 mensilità di retribuzione lorda, cui aggiungere eventuali ulteriori mensilità di retribuzione lorda – fino ad un massimo di 3 mensilità – corrispondenti ai mesi intercorrenti tra la data di cessazione dal servizio e la data di acquisizione del diritto alla corresponsione dell'assegno di pensione (nei casi in cui alla data di cessazione non sia completamente maturata la c.d. "finestra" di 12 mesi prevista dalle norme vigenti).

Le Parti avendo stabilito di ricorrere al criterio della volontarietà, con l'intento di attenuare quanto più possibile le relative ricadute sociali, prevedono un apposito **momento di verifica** (in data 6 settembre 2017) nell'ambito del quale verranno esaminate le domande pervenute. Qualora le adesioni volontarie dovessero risultare in



4

numero superiore alle 225 unità, le Parti prenderanno le dovute determinazioni, tenendo in prioritaria considerazione la maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'AGO di appartenenza, ovvero, in subordine, alla maggiore età.

Nel prendere in considerazione le domande pervenute ai fini delle determinazioni di cui al paragrafo che precede, valgono le anzianità contributive che si possono far valere ufficialmente alla data del 1° luglio 2017. A tale scopo la domanda di adesione al Fondo dovrà essere accompagnata da presentazione di Ecocert per tutti coloro che non hanno fornito delega all'Azienda per la relativa acquisizione o che non abbiano già consegnato all'Azienda copia dell'Ecocert stesso.

Qualora nel corso della suddetta verifica le domande dovessero risultare inferiori al numero di unità sopra indicato, l'Azienda consentirà la possibilità di presentazione di nuove domande (secondo il numero e le tempistiche che di volta in volta sarà identificato dalle Parti tenuto conto degli impatti a bilancio dei relativi accantonamenti) solo per coloro che maturano il diritto ai trattamenti pensionistici AGO nel periodo dal 1° luglio 2022 ed entro il 1° agosto 2022. Le Parti si impegnano in ogni caso a incontrarsi anche successivamente per valutare la possibilità di estendere ulteriormente la data di presentazione delle domande di adesione al Fondo da parte dei lavoratori.

Per tutti i lavoratori destinatari delle previsioni di cui al presente Accordo restano ferme le previsioni inerenti la fruizione in misura proporzionale del numero di giorni di ferie, delle ore di banca delle ore spettanti e delle ex-festività maturate alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Limitatamente ad un numero marginale di lavoratori, al fine di salvaguardare la funzionalità di strutture operative ed organizzative strategiche ed anche per consentire lo smaltimento dei periodi di ferie, ex-festività e banca delle ore maturate, l'Azienda si riserva di posticipare la data di risoluzione del rapporto di lavoro fino al 1 dicembre 2017.

L'Azienda conferma che nell'ambito del momento di verifica sopra indicato illustrerà alle Organizzazioni Sindacali lo scenario relativo ai fabbisogni di integrazione dell'organico, ad oggi non quantificabile, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle strutture aziendali, il rispetto dei livelli di servizio concordati con i clienti e degli equilibri economici e finanziari dell'azienda in linea con il piano di riorganizzazione comunicato. Le Parti concordano a tal fine l'istituzione di una apposita "Commissione Bilaterale" che si riunirà a partire dal momento di verifica sopra indicato per una analisi relativa ai suddetti fabbisogni in ragione delle effettive uscite registrate, ricercando, ove possibile, soluzioni condivise in relazione ai criteri numerici di reintegra comunicati dall'azienda ed ai relativi piani di attuazione. Tale Commissione si riunirà di massima con cadenza bimestrale e sarà formata da una Delegazione Aziendale e da due Rappresentanti per ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente Accordo. Nell'ambito degli incontri della Commissione saranno fornite informazioni circa l'avanzamento del piano di riorganizzazione e delle integrazioni di organico, nonché sullo stato di avanzamento degli interventi tecnologici e/o organizzativi che abbiano ricadute sui lavoratori. Le Parti individuano fin d'ora un ulteriore definitivo momento di verifica entro il mese di giugno 2018 per analizzare il lavoro della Commissione e valutare la possibilità di ulteriori ambiti di approfondimento volti a contemperare le esigenze dei lavoratori e le esigenze di realizzazione degli obiettivi aziendali.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there are approximately eight distinct signatures, some appearing to be initials or stylized names. The signatures are scattered across the width of the page, with some appearing in pairs or small groups.

Le Parti confermano che, come già previsto nell'accordo del 3 febbraio 2017, alle future assunzioni che dovranno provvedere ai fabbisogni di integrazione dell'organico per lo svolgimento di attività disciplinate dal CCNL del Credito, sarà applicato tale CCNL.

Con la sottoscrizione della presente Ipotesi di Accordo si esaurisce l'iter procedurale contrattualmente previsto in materia di riorganizzazione aziendale, di cui agli artt. 17 e 20 vigente CCNL di settore, avviato con comunicazione del 11 luglio 2017 e secondo le modalità previste dall'Accordo del 03.02.2017.

Qualora nel corso del periodo di valenza del Piano dovessero intervenire modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO, saranno effettuati appositi incontri tra le Parti firmatarie del presente Accordo per seguire attentamente l'evoluzione di quanto al riguardo sarà definito in sede nazionale a tutela degli interessi degli aderenti al "Fondo", impegnandosi a ricercare, nel contempo, possibili soluzioni condivise.


A tal proposito, nei riguardi degli aderenti al Fondo di Solidarietà che, terminato il periodo di permanenza nello stesso dovessero rimanere temporaneamente privi, per effetto di nuovi interventi legislativi, sia di assegno straordinario che della pensione, l'Azienda si impegna a richiedere a Banca MPS la possibilità di individuare per gli interessati agevolazioni creditizie, a condizioni analoghe a quelle previste per il personale in servizio, atte a coprire tale periodo nei limiti degli importi spettanti.

Eventuali ulteriori interventi potranno essere inoltre previsti, a richiesta dell'interessato, nei confronti del Personale che risolva il proprio rapporto di lavoro per accedere al Fondo di Solidarietà, laddove i tempi di autorizzazione da parte dell'INPS all'erogazione del predetto assegno superino i 3 mesi dalla data di cessazione dal servizio.






L'Azienda si dichiara inoltre disponibile a supportare i lavoratori per quanto riguarda la loro posizione individuale al fine di consentirne le migliori determinazioni.

La presente Ipotesi di Accordo è subordinata all'approvazione dei competenti Organi Aziendali e delle Assemblee dei lavoratori.

FRUENDO S.r.l.


Stefano Gianfelli
Giovanni Cord
Valma Milano

Le Organizzazioni Sindacali

FABI 
FIRST-CISL 
FISAC-CGIL 
SINFUB 
UILCA-UIE 
UNISIN 